

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

Nº 269 del 24/12/2012

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione a titolo gratuito tra l'Istituto ISPO ed il Rag. Francesco Marchi, finalizzato al supporto professionale nell'ambito delle relazioni sindacali.

Struttura Proponente:

Direttore della SC Gestione

del Personale e Rapporti con

le OO.SS Estensore

Paola Cinotti

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa: €

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal OP O-

08/01/2015 24 DIC. 2014

Pubblicato a norma di Legge il

2 4 DIC. 2014

Inviato al Collegio Sindacale il

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e ss.mm. e ii, e la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e ss.mm. e ii,
- la Legge Regionale Toscana n. 3 del 04/02/2008, modificata con Legge Regionale n. 32 del 19.06.2012, in forza alla quale ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica" è ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
- la delega conferita, con atto prot. n. 4041 del 18/12/2012, dal Direttore Generale dell'ISPO al Direttore della SC Gestione del Personale e rapporti con le OO.SS dell'Azienda Sanitaria Locale 10 di Firenze, in forza di specifico atto convenzionale, sulla base del quale ISPO si avvale del supporto di personale di detta ASL per la gestione di varie materie tecnico operative ed amministrative, fra le quali la gestione del personale;

Richiamato il D.L. 24 Giugno 2014 n. 90 – convertito in legge n. 114/2014 – ed in particolare l'art. 6 "Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza che prevede: Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".

Richiamata la Risoluzione 49/E dell'11 luglio 2013 dell'Agenzia delle Entrate che prevede che nell'ipotesi di prestazione di lavoro autonomo in forma occasionale per il cui svolgimento è previsto solo il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa si genera un reddito derivante da lavoro autonomo occasionale pari a zero.

Preso atto che:

- il Direttore Amministrativo ha chiesto di avvalersi di collaborazione a titolo gratuito, ai sensi della richiamata normativa, con il Rag. Marchi Francesco, ex Direttore del Dipartimento Risorse Umane dell'Azienda USL 10 di Firenze, già collocato in quiescenza dal 01.03.2009, con l'obiettivo di beneficiare del qualitativo supporto professionale nell'ambito delle relazioni sindacali;
- il citato Direttore ha indicato la durata della collaborazione a titolo gratuito in mesi 12, dalla data di conferimento, salvo rimborso spese documentabili strettamente necessarie per l'esecuzione della collaborazione stessa e da corrispondere nel limite massimo fissato in 3.000,00 Euro;

Ritenuto pertanto opportuno formalizzare il rapporto tra ISPO e il Rag. Francesco Marchi, tramite la stipula di idoneo contratto di collaborazione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentabili e da rendicontare, per un massimo di 3.000,00 euro, al fine di fornire qualitativo supporto professionale nell'ambito delle relazioni sindacali presso ISPO;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 129 del 07.07.2009 avente per oggetto "Parziale rettifica Delibera DG n. 71 del 16.04.2009 relativa all'approvazione delle procedure per il rimborso partecipanti e modalità forniture per riunioni di lavoro nell'ambito dei progetti finalizzati e delle procedure per rimborso relatori e modalità forniture per eventi piano di formazione esterna", nonchè la Legge 122/2010 che individua la tipologia di spese legate alla prestazione/attività da svolgere e pertanto rimborsabili dall'Istituto;

Preso atto che detta collaborazione a titolo gratuito avrà la durata di mesi 12, non prorogabili, ai sensi della richiamata normativa;

Considerato inoltre che la collaborazione a titolo gratuito del rag. Francesco Marchi, non comporta l'esercizio in via esclusiva di competenze di gestione e amministrazione, né di controllo, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/2013, della legge 190/2012 nonché del Dlgs 33/2013;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/09 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

Per i motivi espressi in parte narrativa:

- 1) Di autorizzare il Rag. Francesco Marchi, ex Direttore del Dipartimento Risorse Umane dell'Azienda USL 10 di Firenze, già collocato in quiescenza dal 01.03.2009, a svolgere collaborazione a titolo gratuito presso l'Istituto, con l'obiettivo di beneficiare del qualitativo supporto professionale nell'ambito delle relazioni sindacali;
- 2) Di autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione a titolo gratuito con il Rag. Francesco Marchi, per la durata di mesi 12, non prorogabili, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo rimborso spese documentabili e da rendicontare, nel limite massimo di 3.000,00 Euro;
- 4) Di stabilire altresì che la durata della collaborazione non potrà essere superiore al periodo di 12 mesi, ai sensi e per gli effetti della art.6 del D.L. n. 90 del 2014, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 6) Di dare atto altresì che la collaborazione a titolo gratuito del Rag. Francesco Marchi, non comporta l'esercizio in via esclusiva di competenze di gestione e amministrazione, né di controllo, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/2013, della legge 190/2012, nonchè del Dlgs 33/2013.
- 5) Di dare atto che l'importo massimo previsto per il rimborso spese pari ad €. 3.000,00 risulterà laddove ne ricorrano le fattispecie richiamate in premessa ai fini del riconoscimento, iscritto al Bilancio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo al C.E. 3B020414;

8) Di trasmettere la presente deliberazione all'Albo di pubblicità dell'ISPO ed al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Poli

IL DIRETTOR AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Carra

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Gianni Amunni